ACCORDO DEFINIZIONE CRITERI RIPARTIZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE DIRIGENZA AREA SANITA'

LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'

(delibera n. 369 del 5.03.2026)

Premesso che l'art. 9, c. 5, lett. d) del CCNL 23.01.2024 dell'Area Sanità demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri generali per la definizione del regolamento aziendale per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria dei dirigenti nonché per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati - ivi incluso il personale di cui all'art. 90, c. 2, lett. i) del CCNL 23.01.2024 – e al personale dirigenziale degli altri ruoli, professionale, tecnico e amministrativo di cui all'art. 90, c. 3 del medesimo CCNL, nel rispetto delle linee di indirizzo regionali;

Precisato che, ai sensi dell'art. 90, c. 2, lett. i) del CCNL 23.01.2024 dell'Area Sanità, dalla ripartizione del fondo perequazione non può derivare agli aventi diritto un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale;

Richiamati:

- l'art. 6.2 del vigente regolamento aziendale per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale adottato con deliberazione n. 2376 del 16.12.2021 e aggiornato con deliberazione n. 1022 del 25.07.2024, che dispone, in applicazione dell'art. 5 comma 2, lett. e) del DPCM del 27.03.2000, l'accantonamento di una quota pari al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale individuale e d'équipe svolta in ambito aziendale – al netto delle quote a favore dell'azienda – da destinare alla perequazione della dirigenza sanitaria secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- l'art. 19 del vigente CCIA dell'Area Sanità che, nel rinviare alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei criteri per la distribuzione del fondo di perequazione, riporta l'impegno delle delegazioni trattanti a definire nuovi criteri per la ripartizione del cennato fondo a partire dall'anno 2022;

Rilevata la necessità di aggiornare la regolamentazione aziendale di definizione dei criteri di ripartizione del fondo di perequazione per il personale della dirigenza dell'Area Sanità;

Dato atto che:

- il gruppo tecnico a tal fine costituito, riunitosi nelle date del 15.07.2026 e 15.09.2026, ha definito la propria proposta;
- tale proposta è stata illustrata alle OO.SS. dell'Area Sanità ammesse alla contrattazione integrativa all'incontro sindacale tenutosi il 18.09.2026;

Tenuto conto di quanto emerso al predetto incontro sindacale

CONVENGONO

1) di condividere i contenuti del regolamento aziendale di disciplina dei criteri di ripartizione del fondo di perequazione della dirigenza dell'Ara Sanità, allegato al presente provvedimento (allegato A);

2) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 5 del CCNL 23.01.2024 e degli artt. 40, comma 3- sexies e 40-bis, comma 1 del d.lgs. n.165/2001.

Per la Delegazione di parte pubblica

Per le OO.SS. della dirigenza Area sanità

FASSID

ANAAO ASSOMED

Bergamo, 24 settembre 2026

ASST Papa Giovanni XXIII

Antonio Ficichè	CTMO - FFSMEB	
Alessandra Pau		

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA AREA SANITÀ

ART. 1
FINALITÀ

Il presente regolamento definisce:

a) i criteri per l'individuazione dei dirigenti dell'area sanità aventi titolo alle quote del competente fondo di perequazione derivante dall'attività libero-professionale intramoenia, costituito secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale in materia di libera professione;

b) le modalità di determinazione del relativo importo spettante, fermo restando che dalla ripartizione del fondo di perequazione non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che svolgono attività libero professionale.

ART. 2
DIRIGENTI AMMESSI ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

Alla luce della ridefinizione delle aree della contrattazione collettiva e dell'istituzione dell'area unica della dirigenza sanitaria, la ripartizione del fondo accantonato viene destinata alla sola dirigenza medica per il biennio 2022-2023, mentre a partire dall'anno 2024 l'accesso al fondo è esteso anche alla dirigenza sanitaria non medica, inclusa la dirigenza delle professioni sanitarie.

Sono ammessi alla ripartizione del fondo i dirigenti sanitari che, nell'anno di riferimento, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- essere a rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno e aver maturato in virtù del medesimo una presenza minima in servizio utile di sei mesi calcolati con il medesimo criterio dei ratei di tredicesima (per il biennio 2022-2023) e di 182 giorni (dall'anno 2024);
- afferire a una disciplina con limitata possibilità di svolgimento di attività di tipo libero-professionale, così come individuata dal successivo art. 5 oppure afferire a una delle unità operative di cui all'art. 6.

ART. 3
ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Ai fini del presente regolamento si intendono rese sotto forma di attività libero professionale tutte le prestazioni, oltre il debito orario contrattuale e con riconoscimento di un compenso aggiuntivo, nelle varie tipologie contemplate dal titolo VIII del CCNL 23.1.2024, nonché dal vigente regolamento

aziendale per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale adottato con deliberazione n. 2376 del 16.12.2021 e aggiornato con deliberazione n. 1022 del 25.07.2024.

A titolo esemplificativo sono ricomprese all'interno della menzionata tipologia:

- libera professione in senso stretto: attività ambulatoriale presso strutture aziendali, presso studi esterni (intramoenia allargata), attività in regime di ricovero;
- solvenza aziendale: attività ambulatoriale, attività di diagnostica strumentale e laboratorio, altre attività specialistiche e prestazioni aziendali in convenzione richieste da terzi in solvenza;
- attività clinica nell'ambito di sperimentazioni e trial clinici profit;
- prestazioni della Commissione Medica Locale;
- attività di consulenza presso studi esterni o altre Aziende del SSN, consulti e perizie medico legali;
- prestazioni orarie aggiuntive;
- attività finalizzata alle prestazioni sanitarie di emergenza/urgenza mediante apposita convenzione con AREU (sistema premiante).

ART. 4
TETTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE

Il valore del tetto retributivo individuale per l'anno di riferimento viene determinato dividendo il totale dei compensi erogati per attività libero professionale a tutti i dirigenti sanitari per il numero dei dirigenti percipienti e abbattendo il risultato così ottenuto del 50%. Infine, tale valore viene arrotondato al migliaio di euro inferiore.

Tenuto conto della ridotta variabilità della misura negli anni, per semplicità applicativa e per uniformare i criteri di distribuzione, si individua un tetto unico individuale di 12.000,00 euro, valido dall'anno 2022 e fatta salva la possibilità di futura revisione.

ART. 5
DISCIPLINE AMMESSE ALLA PEREQUAZIONE

L'accesso al fondo di perequazione è limitato dall'art. 5, comma 2, lett. e) del DPCM del 27/3/2000 ai dirigenti operanti in discipline con limitata possibilità di esercizio di attività libero professionale.

Tale presupposto viene riscontrato in modo obiettivo sulla scorta di due distinti criteri:

1) valutazione degli importi percepiti nell'anno di riferimento dai dirigenti afferenti alle singole discipline: il nono decile della distribuzione dei compensi per attività libero professionale, così come definita dall'art. 3, deve risultare inferiore al tetto retributivo di 12.000,00 euro individuato dall'art. 4.
2) valutazione del grado di accesso delle singole discipline alla libera professione in regime extramoenia: l'incidenza della tipologia di rapporto non esclusivo (RNE) viene valutata per mezzo

della proporzione tra il numero di rapporti di lavoro non esclusivo ponderati con la relativa durata in giorni nel quadriennio 2022-2025 rispetto al numero di rapporti di lavoro (RNE+RE) ponderati con la relativa durata in giorni nel medesimo periodo. Tale rapporto deve risultare inferiore al 10%. Per le annualità successive si valuta il quadriennio che termina con l'anno di riferimento (p.es. per l'anno 2026 sarà il 2023-2026).

ART. 6
UNITÀ OPERATIVE AMMESSE ALLA PEREQUAZIONE

Al fine di tenere conto dell'eterogeneità nella distribuzione delle discipline presso alcune UU.OO, e quindi della circostanza che in taluni casi l'afferenza a una determinata disciplina può non essere un indicatore attendibile del grado di accessibilità all'attività libero professionale, nonché della specificità delle strutture c.d. di supporto, che contribuiscono a organizzazione, pianificazione e controllo dell'attività libero professionale, si introduce un requisito alternativo a quello di cui al precedente art. 5.

Nello specifico, i dirigenti afferenti alle UU.OO. di cui alla successiva tabella sono ammessi alla ripartizione del fondo, a prescindere dalla disciplina di inquadramento, a condizione che non risultino percepiti nell'anno di riferimento compensi per attività libero professionale, così come definita dall'art. 3, superiori al 50% del tetto unico individuato di 12.000,00 euro, ossia pari a 6.000 euro.

UO	peso
SC CURE PALLIATIVE, TERAPIA DEL DOLORE E HOSPICE	0,7
SC CURE PRIMARIE	0,7
SC DIPENDENZE	0,7
SC DIREZIONE AZIENDALE PROFESSIONI SAN.SOC.- DAPSS	1,0
SC DIREZIONE MEDICA	1,0
SC DISTRETTO DI BERGAMO	0,7
SC DISTRETTO VAL BREMBANA, IMAGNA E VILLA ALME	0,7
SC FARMACIA	0,7
SC GESTIONE OPERATIVA - NEXTGENERATION EU	1,0
SC LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA	0,7
SC LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	0,7
SC LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA	0,7
SC RICERCA CLINICA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	0,7
SC SIMT	0,7
SC VACCINAZIONI E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE	0,7
SS ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA HOME VISITING	0,7
SS COORDINAMENTO PRELIEVO E TRAPIANTO D'ORGANO	0,7
SS FARMACIA ESTERNA	0,7
SS FORMAZIONE UNIVERSITARIA	0,7
SS QUALITA E RISK MANAGEMENT	0,7
SS SANITA PENITENZIARIA	0,7
SS SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP	0,7
SSD CENTRO ANTIVELENI	0,7
SSD LABORATORIO DI GENETICA MEDICA	0,7

ART. 7
ELEMENTI INDIVIDUALI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA

Ai fini del calcolo dell'importo spettante ai dirigenti in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli vengono utilizzati gli elementi sotto riportati relativi a ciascun dirigente per il singolo anno di riferimento:

- M = numero ratei di tredicesima mensilità effettivi, ossia corrispondenti a periodi di servizio utile ai fini dello svolgimento dell'attività libero professionale. Le uniche assenze che non determinano una riduzione di tale periodo sono quelle effettuate a titolo di ferie, recuperi festivi, riposi compensativi e infortunio.
- P = peso attribuito alla singola disciplina/UO
- LP = totale corrisposto a titolo di attività libero professionale (art. 3)
- E = eccedenza oraria maturata e non recuperata al 31.12 dell'anno successivo. A partire dall'anno 2025 viene considerata l'eccedenza anche sotto la soglia di cui all'art. 27, comma 3, del CCNL 23.1.2024

Alle discipline individuate ai sensi dell'art. 5 è assegnato un peso unico P = 0,5, mentre alle UU.OO. individuate ai sensi dell'art. 6, al fine di tenere conto degli elementi menzionati nel medesimo, sono assegnati i pesi differenziati di cui alla relativa tabella.

ART. 8
SISTEMA DI CALCOLO

Il calcolo della quota spettante è finalizzato all'integrale distribuzione del fondo accantonato nell'anno di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma1 lett. b). A tal fine viene utilizzato un algoritmo ricorsivo che, sulla scorta del peso finale attribuito al singolo dirigente dato dal prodotto degli elementi M*P:

1) confronta il valore così determinato (V_0) con quanto già riconosciuto (LP). L'importo spettante (V_1) è quindi determinato dalla differenza, se positiva, V_0-LP e rappresenta la quota economica individuale di perequazione teorica

2) determina la quota individuale effettiva (V_2) tenendo conto dell'eccedenza oraria maturata nell'anno di riferimento (E):

   - $V_2 = V_1$ se $E \geq V_1/80$
   - $V_2 = E*80$ se $E < V_1/80$

ART.9
TEMPISTICHE DI LIQUIDAZIONE ED EVENTUALI CONGUAGLI

Al fine di tenere conto delle tempistiche di liquidazione dei compensi derivanti da attività libero professionale, la ripartizione del fondo di perequazione avviene secondo lo schema seguente:

- per il triennio 2022-2024 entro il mese di novembre 2026;
- per l'anno 2025 entro il mese di settembre 2027;
- per gli anni successivi entro il mese di settembre del secondo anno successivo a quello di riferimento.

Data la finalità dell'istituto oggetto di regolamentazione, l'eventuale erogazione di nuovi emolumenti a titolo di attività libero professionale di competenza dell'anno di riferimento successiva alla ripartizione del fondo determina gli opportuni conguagli, con recupero della quota di fondo già riconosciuta, fatto salvo il caso di corresponsione di nuovi emolumenti di modico importo (non superiore a 150 euro).